



Bruxelles, 7 ottobre 2014
(OR. en)

13782/14

LIMITE

FISC 145
ENER 413
ENV 794
ECOFIN 862

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0092 (CNS)**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Preparazione della sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 14 ottobre 2014 - Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità = Dibattito orientativo

A. Contesto

1. In seguito alla richiesta del Consiglio europeo di marzo 2008 di procedere a una revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici per allinearla agli obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici, la Commissione ha presentato la "proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" (di seguito "DTE" - direttiva sulla tassazione dell'energia) nell'aprile 2011. I principali obiettivi della proposta sono i seguenti:
 - garantire che nell'ambito della DTE tutte le fonti di energia siano trattate in modo uniforme, così da creare condizioni eque per i consumatori, a prescindere dalla risorsa energetica utilizzata;
 - creare un quadro adeguato per la tassazione dell'energia da fonti rinnovabili;

- creare un quadro per la tassazione delle emissioni di CO2 che integri il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (di seguito "ETS"), evitando sovrapposizioni tra i due strumenti.
2. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, la proposta mira a modificare l'attuale DTE mediante:
- l'introduzione di una struttura combinata dell'imposta sui prodotti energetici, che comprenda due elementi calcolati sulla base del contenuto energetico e delle emissioni di CO2 di ciascun prodotto energetico;
 - l'introduzione di un trattamento fiscale proporzionale di tutti i prodotti energetici utilizzati per lo stesso scopo;
 - la progressiva riduzione o l'abolizione delle esenzioni o riduzioni fiscali previste nell'attuale DTE.

B. Situazione attuale

3. A seguito delle discussioni in seno al Consiglio, la maggioranza degli Stati membri ha accettato in linea di principio il seguente approccio per la struttura della tassazione dell'energia:
- passare da una tassazione in base al volume a una tassazione a due livelli in cui le aliquote minime dell'UE sono calcolate sulla base di un elemento correlato all'energia e di un elemento correlato al CO2;
 - dare agli Stati membri la possibilità di esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in un'unica aliquota di tassa o in elementi separati nella misura in cui sia rispettata l'aliquota minima globale di tassazione.
4. Nonostante gli sforzi compiuti da varie presidenze, il raggiungimento di un compromesso globale tra gli Stati membri sembra ancora difficile, a motivo della divergenza di opinioni su taluni degli elementi principali della proposta (riportati di seguito).

5. Nel giugno 2014 la presidenza greca ha presentato al Consiglio una relazione della presidenza sull'andamento dei lavori (doc. 10417/14) in cui erano esposte le questioni in sospeso, che comprendono in particolare le aliquote minime, il trattamento fiscale degli impianti soggetti al sistema ETS dell'UE e le imprese a forte consumo di energia, nonché le esenzioni e riduzioni al di sotto dei livelli minimi di tassazione e il loro potenziale impatto sulle norme in materia di aiuti di Stato.
6. Sulla base di tali lavori, la presidenza italiana ha presentato un nuovo testo di compromesso globale (doc. 13116/14) che è stato esaminato dal Gruppo "Questioni fiscali" il 22 settembre 2014.
7. Il testo di compromesso della presidenza (doc. 13116/14) si concentra sui seguenti elementi principali:
- a) struttura della tassazione: come proposto dalla presidenza greca, la tassazione dei prodotti energetici si baserebbe sulle aliquote minime dell'UE calcolate sulla base di un elemento correlato all'energia e di un elemento correlato al CO₂;
 - b) aliquote minime di tassazione: sulla base del metodo di calcolo elaborato dalla presidenza greca, le aliquote minime sarebbero progressivamente aumentate nell'arco di un periodo di sei anni (2016-2022), con livelli diversi di aumento per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento.

- Carburanti per motori

L'attuale livello minimo sarebbe aumentato nel tempo di un importo che dovrebbe almeno tener conto dell'inflazione prevista per il periodo di sei anni.

Le nuove aliquote verrebbero fissate a un livello inferiore per i carburanti per motori meno inquinanti, come il GPL, il gas naturale e i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità in modo da tener conto del loro minore impatto sul mercato e per promuoverne un maggiore consumo in futuro. Gli Stati membri manterrebbero la possibilità di applicare riduzioni fiscali per determinati impieghi dei prodotti energetici (come l'utilizzazione commerciale del gasolio) o per settori specifici (come l'agricoltura).

- Combustibili per riscaldamento

L'aumento progressivo delle aliquote minime attuali sarebbe meno significativo rispetto all'aumento proposto per i carburanti per motori, tenendo conto dell'impatto sociale di tali aumenti nonché della necessità di preservare la competitività delle imprese dell'UE.

Come nella direttiva attuale, le aliquote minime per i combustibili per riscaldamento sarebbero differenziate a seconda che questi siano utilizzati a fini commerciali o non commerciali. Le aliquote minime per l'uso commerciale saranno inferiori a quelle per l'uso non commerciale al fine di impedire che le imprese perdano il loro vantaggio competitivo su scala globale.

- c) Interdipendenze tra la DTE e l'ETS: la proposta di modifica sarebbe riveduta per garantire agli Stati membri un certo grado di flessibilità nella fissazione delle rispettive aliquote d'imposta nazionali (al di sopra delle aliquote minime dell'UE) sui prodotti energetici per riscaldamento al fine di affrontare le seguenti situazioni indesiderate:
- 1) la situazione in cui impianti soggetti al sistema ETS sarebbero esposti a un doppio onere derivante dal pagamento sia dei costi delle emissioni di CO₂ ai sensi della direttiva ETS, sia dell'elemento legato al CO₂ integrato nella tassa sull'energia ai sensi della DTE; e 2) la situazione in cui imprese non rientranti nell'ETS sarebbero soggette a svantaggi concorrenziali nei confronti di società rientranti nell'ETS nella misura in cui a queste ultime sono concesse quote gratuite.

C. Prossimi passi

8. Dalle discussioni svoltesi in sede di Gruppo ad alto livello del Consiglio sulle questioni fiscali nella riunione del 2 ottobre 2014 è emerso che sussistono considerevoli divergenze di opinioni sui problemi summenzionati, che il compromesso della presidenza tenta di colmare. Tuttavia, al fine di dare impulso ai negoziati, la presidenza ha inserito tale punto all'ordine del giorno del Consiglio ECOFIN del 14 ottobre 2014 al fine di ottenere orientamenti per i futuri lavori sulla scorta del compromesso della presidenza sui punti in sospeso che figura nel doc. 13116/14.

La discussione a livello ministeriale potrebbe concentrarsi sui quesiti seguenti.

- I ministri approvano i nuovi livelli minimi di tassazione proposti dalla presidenza nel suo ultimo testo di compromesso?
 - I ministri ritengono che debbano essere fissate specifiche aliquote minime dell'UE inferiori per i biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità (vale a dire separatamente rispetto ai combustibili fossili equivalenti)?
 - I ministri convengono che l'ETS e la DTE debbano essere coordinati e, in caso affermativo, quale approccio occorre seguire?
9. Considerato quanto sopra, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- sottoporre i summenzionati quesiti al Consiglio ECOFIN del 14 ottobre 2014 ai fini di un dibattito orientativo.
